

Suprema corte di Cassazione, III Sezione civile, Sentenza 23 gennaio 2014, n. 1361

Gianluca Zarro*

SOMMARIO: 1.- Lo stato della questione 2.- L'“*overruling*” della Suprema Corte 3. – Una nostra interpretazione restrittiva

1.– Lo stato della questione

Con la sentenza n. 1361/2014 (est. Scarano), che da più parti si è definita storica¹, la Corte di Cassazione ha riconosciuto per la prima volta, esplicitamente, il diritto al risarcimento del “danno alla vita” in quanto tale, ovvero il danno da morte propria (cd. danno tanatologico) della vittima trasmissibile, a sua volta, (*iure hereditatis*) agli eredi, ai quali conseguentemente dovrà essere corrisposto l'equivalente.

La Corte ha imbastito, in una motivazione di oltre 100 pagine, attraverso un'attenta ricognizione dei percorsi interpretativi del danno non patrimoniale, una sentenza dall'impianto dotto, dagli intenti ambiziosi e con lo scopo di restituire maggiore certezza alla liquidazione del danno alla persona. Per parte della dottrina alla base di questa rilettura vi sarebbe la raffinata elaborazione di una autorevole dottrina (N. Lipari, *Danno tanatologico e categorie giurisprudenziali*, in *Riv. critica dir. priv.* 2012, 523), secondo cui sarebbe stato opportuno spostare l'analisi del problema dalla dimensione soggettiva (il diritto alla vita) a quella oggettiva (il bene vita): «c'è da chiedersi allora [...] se non possa almeno, in linea di ipotesi, ammettersi che la vita, riconducibile alla sfera dei diritti ed alla loro relativa tutela, finché appartiene al suo titolare, debba essere intesa nell'ottica dei beni nel momento in cui viene distrutta, risultando quindi non più riconducibile ad un titolare, ma non per questo, nella sua oggettività, immeritevole di tutela nell'interesse della collettività²».

L'occasione della decisione è stata offerta da una vicenda molto grave, che il giudice di merito non aveva correttamente considerato, sotto i suoi diversi aspetti, del danno non patrimoniale lamentato dagli aventi diritto (il danno alla vita dei genitori, ma anche la personalizzazione del danno esistenziale ed il danno morale). Nella sentenza vengono perciò rievocati, in esordio, i principi basilari sulla natura del danno non patrimoniale, sull'integralità del risarcimento e sulla valutazione equitativa dei danni.

In passato, la Suprema Corte aveva più volte affermato il principio di diritto in virtù del quale la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel

*Avvocato, Dottore di ricerca in diritto romano e tradizione romanistica.

¹«È questo il segno migliore, dunque, di una decisione che si propone, come evidente fin dalla prima lettura, di ritrascrivere l'intero sistema del risarcimento del danno alla persona, i principi di base e le metodologie compensative, per approdare ad un mondo di fatto nuovo, auspicato e proposto come solutorio ed inevitabile». F. Martini, *La volontà di realizzare una rivoluzione copernicana si scontra con la mancanza di solide basi giuridiche*, in *Guida al diritto* 7 (2014) 30 ss.

Le criticità sollevate da questo articolo sottolineavano anche l'impatto che la sentenza avrebbe avuto su quei «settori della responsabilità civile ove l'assistenza di un obbligo assicurativo espone personalmente il patrimonio del singolo cittadino».

²R. Caso, *Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile*, in *Il Foro Italiano*, 3 (2014) col. 770. Questo a. mostra vivo compiacimento per l'“*overruling*” compiuto dalla Suprema Corte.

Il resoconto del seminario tenuto presso la Corte di Cassazione dal prof. Lipari si legge in <http://www.corte di cassazione.it/Documenti/report%20dott.%20rossetti%2017_10_12.pdf>.

contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi³.

Stante l'orientamento giurisprudenziale non univoco erano intervenute, sul punto, le Sezioni Unite, che nelle pronunce del 2008⁴, avevano offerto una risposta riconoscendo alla vittima solo il danno morale per la sofferenza patita in un intervallo di tempo ragionevole tra il sinistro ed il decesso: «nel quadro di una costante giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdite della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n. 517/2006) e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n. 15404/2004), e a questo lo commisura, la sentenza persegue lo scopo di riconoscere il risarcimento, a diverso titolo, delle sofferenze coscientemente patite in quel breve intervallo. Viene qui in considerazione il tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo.

Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesione e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione. Né, d'altra parte, può in questa sede essere rimeditato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi manifestato in questa Corte un argomentato dissenso».

Il diritto vivente è stato nel gennaio del 2014, scosso dalla sentenza della terza sezione civile in commento, che ha ribaltato le conclusioni cui per anni era giunta la giurisprudenza di legittimità, riconoscendo il risarcimento del danno da perdita della vita, indipendentemente dalla eventuale sussistenza di un apprezzabile lasso di tempo tra il danno e la morte e l'apprezzamento del *patis*, da parte della vittima dell'illecito.

2.- L'“*overruling*” della Suprema Corte

Le motivazioni della Corte di Cassazione appaiono riassumibili innanzitutto sostenendo come il risultato ermeneutico raggiunto dal prevalente orientamento giurisprudenziale apparisse non del tutto rispondente all'effettivo sentire sociale nell'attuale momento storico. Premessa la cui importanza è stata sottolineata⁵ da tutti i commentatori.

Muovendo, poi, dalla considerazione della morte quale massima lesione del bene salute si procede ad una ricognizione della pregressa giurisprudenza, non solo di legittimità, ma anche di merito, di cui si ricostruisce il pensiero che possiamo sunteggiare in una interpretazione che riconosceva ristorabile la compromissione anche lieve della integrità psico-fisica e la negava, viceversa, quando raggiungeva la massima espressione, la perdita della vita. Ciò in ragione della circostanza che per quanto breve potesse essere il lasso di tempo in cui sopraggiunge, la morte costituisce pur sempre conseguenza della lesione del bene salute.

La sentenza in commento, invece, riconosce che il diritto alla vita sia altro e diverso dal diritto alla salute, che costituisce un *minus* rispetto alla prima, che ne costituisce, invece, il presupposto.

La decisione osserva come al riconoscimento di siffatta tipologia di danni non osti il generale principio che ammette al risarcimento solo il danno–conseguenza e non il danno–evento e ciò in quanto la perdita della vita non ha per antonomasia, conseguenze *inter vivos* per l'individuo che cessa di esistere.

³ *Ex pluris*: Cass. 25/2/1997, n.1704; Cass. 30/06/1998, n. 6404; Cass. 25/2/2000, n. 2134; Cass. 02/04/2001, n. 4783; Cass. 30/07/2002, n. 11255; Cass. 23/02/2005, n. 3766; Cass. 02/07/2010, n. 15706.

⁴ Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973;

⁵ Cfr. nt.1

Quanto detto non può e non deve condurre a negare il risarcimento del bene vita, giacché la sua lesione, che è lesione di un bene supremo dell'uomo e oggetto di primaria tutela da parte dell'ordinamento, non può rimanere priva di conseguenze anche sul piano civilistico; senza contare che negare alla vittima il ristoro per la perdita della propria vita significa determinare una situazione effettuale che in realtà cozza, come detto, contro la coscienza sociale.

La decisione esprime il principio secondo cui, innanzitutto, il danno non patrimoniale da perdita della vita consiste nella perdita del bene vita stesso, bene supremo dell'individuo oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile dell'ordinamento garantito in via primaria, anche sul piano della tutela civile.

Si tratta di un danno altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato (diverso dal danno alla salute) e si differenzia, pertanto, dal danno biologico catastrofico o catastrofale e dal danno morale terminale cd. catastrofico o catastrofale della vittima, rilevando *ex se*, nella sua oggettività di perdita del bene della vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile.

La perdita della vita va in realtà valutata *ex ante* e non già *ex post* rispetto all'evento che la determina, pertanto, il diritto al ristoro del danno relativo si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all'*exitus*, costituendo ontologica imprescindibile eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno evento e della risarcibilità dei soli danni conseguenza, giacché la morte ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa, bensì di tutto; non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo della vita.

Ancora, afferma la Corte che il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa ed il relativo diritto è trasmissibile *iure hereditatis*⁶.

Altro aspetto essenziale della decisione in commento attiene all'individuazione dei criteri di valutazione che consentono di pervenire alla liquidazione del danno. Non essendo il danno da perdita della vita della vittima contemplato dalle Tabelle di Milano, esso è rimesso alla prudente discrezionalità del giudice di merito, non appearing apprezzabile la determinazione di una soluzione identica per tutti, in considerazione dell'età, delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima.

In altri termini, questa nuova pronuncia della Corte di Cassazione consente di affermare che giunto al momento dell'individuazione e della liquidazione del danno, il giudice di merito, piuttosto che aderire aprioristicamente ora ad una ora ad altra teoria in materia di danni alla persona, ed offrire una risposta preconcepita e perciò ingiusta alla domanda che gli è rivolta, deve semplicemente confrontarsi con tutto il fatto concreto che ha davanti; tener conto cioè delle comprovate peculiarità delle vicende da decidere ed assicurare il corretto ed integrale risarcimento di tutte le lesioni degli interessi della persona, di natura non prettamente economica, protetti dall'ordinamento, riconducibili al torto che egli deve giudicare.

Deve, quindi, adoperarsi nella liquidazione dei danni un parametro di equità e ragionevolezza, confrontandosi con le tabelle di liquidazione utilizzate nell'ambito degli uffici giudiziari, le quali, tuttavia, offrono un parametro di valutazione standard che non può mai confiscare il potere-dovere del giudice di apprezzare (all'occorrenza) la concretezza dei danni in merito a ciascuna differente vicenda⁷.

Sotto questo ultimo aspetto la sentenza della Cassazione n. 1361/2014 ha peraltro confermato l'esistenza della collaudata triade costituita dai pregiudizi di natura esistenziale, morale e biologico, sia pure non come categoria di danni a sé, ma come aspetti descrittivi, ancorché ontologicamente diversi (a prescindere dalla nomenclatura utilizzata), della unica categoria del danno non patrimoniale, secondo le note sentenze gemelle delle Sez. Unite del 2008.

⁶ Cfr. Cass. 3/10/2013, n. 22601.

⁷ Se fossero chiare queste premesse, intese ad accrescere la certezza nella gestione dei concreti criteri di liquidazione dei danni non patrimoniali, potrebbe scemare di molto l'importanza dell'altra discussione, che più fortemente attanaglia gli interpreti da oltre un decennio, e che attiene all'individuazione delle varie voci (o aspetti o figure o sub categorie che dir si voglia) dei pregiudizi alla persona da considerare nella liquidazione.

In ragione del contrasto generato dalla decisione testé annotata con il pregresso orientamento giurisprudenziale di segno contrario, la terza sezione del Supremo Collegio, con ordinanza del 4 marzo 2014, n. 5056, ha rimesso la composizione dello stesso alle Sezioni Unite, con la seguente motivazione: «Con ampia e articolata motivazione, la pronuncia n. 1361/2014, dopo un lungo *excursus* sul panorama dottrinario e sui *dicta* di parte della giurisprudenza di merito, è pervenuta, dunque, ad una diversa conclusione, sulla premessa secondo la quale la perdita della vita non può lasciarsi, invero, priva di tutela (anche) civilistica, poiché il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute, così che la sua risarcibilità costituisce realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza. Tale decisione, facendo proprie talune indicazioni provenienti da quella parte della dottrina che, a vario titolo e con disparate argomentazioni, ritiene risarcibile il danno c.d. tanatologico, ha così inteso superare il criterio della individuazione di un adeguato periodo di lucidità e di coscienza nella vittima del sinistro ai fini dell'acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile *iure successionis*.

Il contrasto di giurisprudenza così generatosi, e la concorrente particolare importanza della questione induce, pertanto, il collegio a rimettere gli atti del procedimento al Primo Presidente perché valuti l'esigenza di investire le Sezioni unite di questa Corte, al fine di definire e precisare per imprescindibili ragioni di certezza del diritto il quadro della risarcibilità del danno non patrimoniale già delineato nel 2008, alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema del diritto della risarcibilità *iure haereditario* del danno da morte immediata».

3.–Una nostra interpretazione restrittiva

Per quanto personalmente ci riguarda, e pur con tutte le cautele del caso, ci sentiamo di formulare alcune perplessità rispetto all'“*overruling*” della Suprema Corte.

In caso di morte, il bene vita resta un diritto acefalo, per il venir meno della capacità giuridica della vittima. Questo dato strutturale, seppur ancorato a dati normativi ormai superati, ci pare insuperabile. Va senza dubbio apprezzato il tentativo della terza sezione di aggiornare il novero dei beni risarcibili attraverso l'inclusione del bene vita (ammettendo, appunto, la risarcibilità del danno da perdita della vita), tra i beni da cui scaturisce il danno non patrimoniale, ma le perplessità restano.

Tra le fonti normative alle quali pare possibile fare riferimento per comprendere il cambiamento della perimetrazione dei contorni normativi del danno alla persona, si segnalano senza dubbio la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'art. 2, protegge il diritto alla vita ed il diritto all'integrità della persona e l' art. 3 dello stesso *corpus* normativo. Ancora, ci pare di poter citare l'art. II-62 della Carta costituzionale europea, che consacra il diritto ad esistere e la sua risarcibilità.

In considerazione di questo mutato assetto normativo non ci pare più possibile nascondersi dietro acribiose distinzioni tra un danno catastrofico, che risarcisce la vittima delle sofferenze patite nel pur breve lasso di tempo che ha preceduto la dipartita (cd. danno catastrofico) e la lucida consapevolezza che tali lesioni porteranno rapidamente alla morte (cd. danno da agonia, inteso come sofferenza inscindibile legata alla percezione della morte)⁸; il riconoscimento del danno tanatologico o da perdita del bene vita non ci sembra più differibile.

⁸Anche l'orientamento tradizionale, al fine di superare le iniquità che socialmente erano percepite per la mancata ristorazione del bene vita, aveva provveduto ad alcuni temperamenti, finendo per ammettere il risarcimento a titolo di danno biologico (cd. danno biologico terminale) a favore della vittima che sopravvive per un apprezzabile lasso di tempo, da liquidarsi in relazione all'effettiva menomazione dell'integrità psicofisica patita in tale periodo (la cui durata si è andata via via riducendo, fino a conchiudersi in poche ore). Nel caso diverso, in cui la breve durata non sia suscettibile, in ragione del limitato spazio di tempo tra lesione e morte, di degenerare in patologia e dare luogo al danno biologico, si è diffusa la soluzione di risarcire, a diverso titolo di danno morale, la vittima sopravvissuta, anche per brevi

Ovviamente saremo in presenza di un diritto acefalo che si trasferisce *iure successionis* in capo agli eredi, con la conseguenza che esso assume i contorni e la natura di una sorta di interesse diffuso, di diritto collettivo, figura che, per quanto abbia ricevuto ricognizione in sede amministrativa e civile, ci pare lontana dalle fondamenta del diritto civile della persona, anche riguardata in un'ottica più ampia di quella codicistica.

Altra critica che può muoversi a questa sentenza è quella di richiamare come criterio di liquidazione del danno, un indirizzo equitativo, che determinerebbe i già sperimentati problemi di incertezza del diritto, che la Cassazione, riconoscendo il sistema tabellare milanese, aveva deciso di superare (in virtù delle note sentenze della Corte nn. 12408 e 14402 del 2011). Come è stato scritto⁹, si tratta di una aspirazione poco pratica, giacché il problema resta quello di ispirare la stima del giudice ad un parametro di base, su cui costruire le più caute personalizzazioni concrete, al fine di evitare che il danno da morte ad Eboli sia odiosamente diverso da quello di Cantù.

D'altra parte la stessa terza sezione confessa i limiti del proprio argomentare allorché è costretta ad affermare: «Costituendo quello secondo cui risarcibili sono solo i danni-conseguenza, e non anche il danno-evento, un principio basilare dell'architettura argomentativa su cui si sorregge la rilettura del sistema dei danni operata dalle Sezioni Unite del 2008 alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost., 27/10/1994, n. 372), non appare invero consentito quantomeno allo stato, a fortiori a distanza di sì breve arco temporale, avuto riguardo alle esigenze di certezza del diritto, "conoscibilità" della regola di diritto e ragionevole prevedibilità della sua applicazione (cfr. Cass., Sez. Un., 11/7/2011, n. 15144) su cui si fonda (anche) il valore del giusto processo ex art. 111 Cost. (cfr. Cass., 7/6/2011, n. 12408) farsi luogo in ordine al medesimo a un revirement interpretativo che la suindicata ricostruzione sistematica minerebbe alle fondamenta.

E' invece ben possibile argomentare alla stregua della "logica interna" di tale principio.

Orbene, esso non appare di per sé idoneo ad escludere la ristorabilità del danno da perdita della propria vita.

Tale perdita non ha invero, per antonomasia, conseguenze *inter vivos* per l'individuo che, appunto, cessa di esistere, ma ciò non può e non deve tuttavia condurre a negarne in favore del medesimo il ristoro, giacché la perdita della vita, bene supremo dell'uomo e oggetto di primaria tutela da parte dell'ordinamento, non può rimanere priva di conseguenze anche sul piano civilistico.

Vale al riguardo osservare che, giusta incontrastato dato di esperienza, ogni principio ha invero le sue eccezioni.

Orbene, non è chi non veda che il ristoro del danno da perdita della vita costituisce in realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza» .

Personalmente perplessità suscita, poi, l'aver richiamato la tripartizione del danno non patrimoniale in danno biologico, danno esistenziale e danno morale soggettivo, quando tutto un filone della Cassazione (con le Sezioni Unite del 2003 e del 2008) aveva spostato l'oggetto della distinzione nella dicotomia danno patrimoniale, danno non patrimoniale.

Insomma ci pare che i giudici della terza sezione si siano lasciati un po' prendere la mano e nel tentativo di avviare una nuova rivoluzione copernicana nel settore del danno alla persona, abbiano dato corso ad un modello risarcitorio acefalo ed incerto, dove se appare condivisibile e non più procrastinabile l'ingresso del bene vita nel novero dei diritti soggettivi, sub specie di danno non patrimoniale per la perdita del bene vita, restano prive di ogni coordinamento sistematico le ripercussioni sub specie della distinzione danno evento-danno conseguenza, della liquidazione, *rectius* del *quantum* della liquidazione, della distinzione danno patrimoniale, danno non

istanti, purché questa abbia percepito la sofferenza dell'evento lesivo e sia rimasta in lucida attesa della sua fine (danno catastrofico o catastrofale e danno da agonia). Cfr: C. Medici, *Morte immediata della vittima e aporie della responsabilità civile: verso la caduta di un dogma*, in *Danno e Resp.* (2011) 1024.

⁹ A. Palmieri- R. Pardolesi, *Di bianco o di nero: la «querelle» sul danno da morte*, in *Foro Italiano* 3 (2014) col. 760.

patrimoniale come *summa divisio* in materia di responsabilità, così come ricostruita dalle sentenze della Sezioni Unite del settembre 2008¹⁰.

¹⁰ Il dissidio non può essere sottovalutato, come una coloritura meramente nominalistica, giacché dobbiamo rifiutare la suddivisione in sottocategorie variamente etichettate e dare corso ad una loro elaborazione unitaria, sotto la voce danno non patrimoniale, ciò per imprescindibili esigenze di ordine sistematico, anche se poi a fini pratici non si va molto lontano da quanti professano la necessità di una liquidazione autonoma delle singole voci, con conseguenziale loro sommatoria.